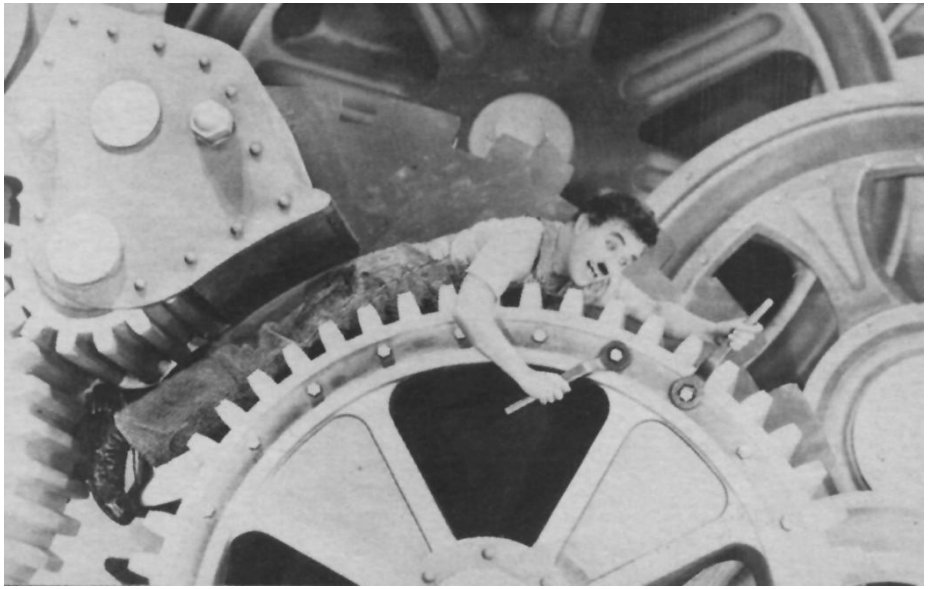
Verona, 17 febbraio 2015

La tutela dei lavoratori dal rischio amianto

Dr.ssa Fiorini Cristina SPISAL ULSS 20 Verona





http://prevenzione.ulss20.verona.it/spisal.html

Obiettivi dell'incontro

- Definire gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese che effettuano attività di bonifica di materiali contenenti amianto

- Definire gli obblighi dei medici competenti delle aziende che effettuano attività di bonifica amianto

↓

- **Quadro completo dei livelli di esposizione dei lavoratori**

Imprese

- Relazione annuale ex art 9 comma 1 L 257/92 a cura delle imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento
- Valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori e monitoraggio con indagini strumentali
- Piani di lavoro art 256 comma 2 D. Lgs 81/08

Relazione art 9 c.1 L. 257/92



- Le imprese che svolgono attività di bonifica e smaltimento inviano 1 volta all'anno alle Regioni e alle ULSS una relazione (entro 28 febbraio)

- Circolare 17 02 1993 Ministero Industria Commercio Artigianato - Modello unificato dello schema della relazione

Contenuto Relazione art 9 L. 257/92

- Tipi e quantitativi di amianto utilizzati
- Attività svolte, procedimenti applicati
- Numero e dati anagrafici degli addetti
- Carattere e durata dell' attività degli addetti
- **Esposizione all'amianto a cui sono stati sottoposti**
- Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto
- Misure adottate per la tutela della salute dei lavoratori e la tutela dell'ambiente modulo da sito regione.pdf istruzioni da sito regione.pdf

Dati raccolti nel 2014 riferiti al 2013

Attività	Ulss 20	Ulss 21	Ulss 22	totali
Piani di lavoro + notifiche pervenuti	819	453	564	1836
di cui per amianto friabile	6	0	1	7
Relazioni ex art 9 L. 256/92 pervenute	63	39	39	141
attese	95			
Totale cantieri amianto ispezionati	109	50	29	188
di cui per amianto friabile	6	0	1	7
Cantieri amianto sanzionati per violazioni Titolo IX capo III - amianto	2	7	3	12
Lavoratori addetti bonifiche e smaltimento	403	/	253	
Durata attività bonifica o smaltimento amianto	15352 ore	/	15453 ore	
N. valutazioni dell'esposizione (misurazioni) visionate dallo Spisal in vigilanza	26	/	1	
N. Campionamenti ambientali effettuati dallo Spisal	13	0	4	17
N. Misurazioni con superamento TLV	0	/	0	

Relazioni annuali art 9
Imprese della provincia VR

- 1/3 delle imprese non invia la relazione (32 imprese su 95 dato Ulss 20)
- Invio con ritardo delle relazioni con superamento della data del 28 febbraio (anche a settembre)
- Relazioni con carenza dei contenuti obbligatori e non conformi al modello unificato
- L' 11% delle imprese ha inviato i dati analitici in merito all'esposizione dei lavoratori

Le attività degli Spisal

- Le ulss trasmettono annualmente alle Regioni competenti ed al Ministero della Salute i risultati delle relazioni pervenute (art 9 c.2 L 257/92).

- I dati delle relazioni vengono incrociati con i piani di lavoro pervenuti

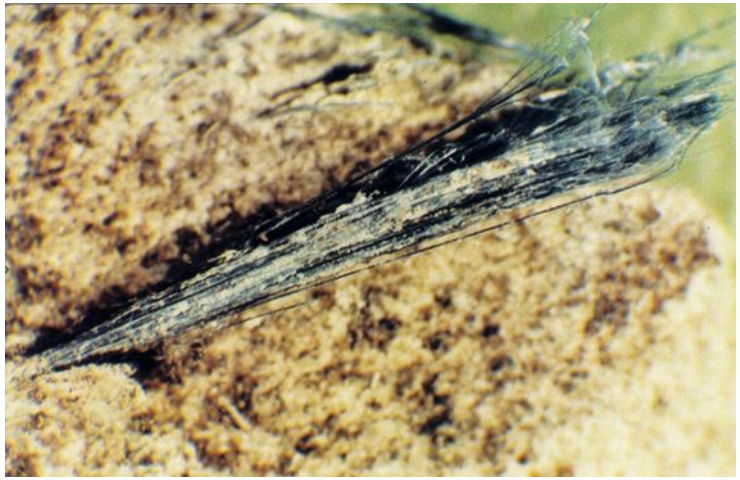
- Per il mancato invio della relazione annuale e del suo contenuto entro il 28 febbraio 2015 è prevista la sanzione amministrativa (da 2594 euro a 5188 euro).

- Alla terza irrogazione di sanzioni previste dalla L. 257/92 il Ministero Industria Artigianato Commercio dispone la cessazione dell'attività dell'impresa

Valutazione del rischio art. 249 D. Lgs. 81/08

Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di **stabilire la natura e il grado dell'esposizione** e le misure preventive e protettive da attuare

Art 9 L 257/92 La relazione deve riportare le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti i lavoratori



Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

- Il datore di lavoro effettua periodicamente la misura della concentrazione delle fibre di amianto in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi



Le misure devono essere rappresentative delle diverse tipologie di bonifica:

- Rimozione materiale friabile
- Rimozione coperture in cemento-amianto
- Rimozione pavimenti in vinil-amianto
- Rimozione materiale disperso
- Bonifica dopo emergenze ambientali e incendi
- Rimozione materiale compatto in ambienti interni

Esposizioni a materiale compatto in situazioni diverse

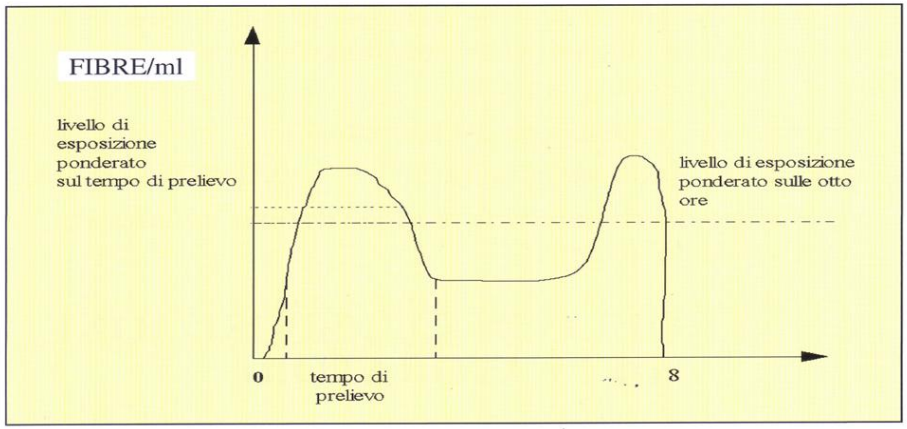






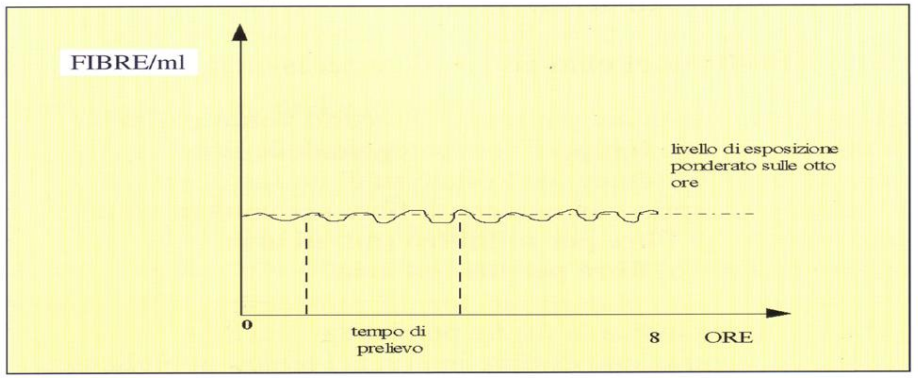
Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

- Il campionamento deve essere rappresentativo, l'esposizione e deve essere riferita ad 8 ore



Campione non rappresentativo delle 8 ore

Campione rappresentativo delle 8 ore



Controllo dell'esposizione art. 253 D. Lgs. 81/08

- Il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato e il campione deve essere analizzato da laboratori qualificati (D. M. 14/05/1996)



La ricerca dei laboratori qualificati



http://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/sicurezzaChimica/C_17_pagineAree_1790_listaFile_itemName_21_file.pdf

Valore limite art. 254 D. Lgs. 81/08

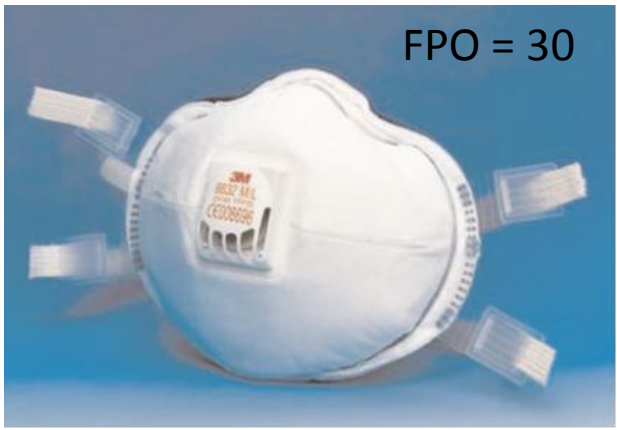
Il valore limite VLE è **0,1 ff/cc (100 ff/l)** riferito ad 8 ore

Non deve mai essere superato

Il dispositivo di protezione individuale DPI delle vie respiratorie deve essere scelto in modo che il **Fattore di Protezione Operativo (FPO)** garantisca che l'aria filtrata non sia superiore ad 1/10 del VLE.

$$\text{Conc. aria filtrata} = \frac{\textbf{Conc. misurata}}{\text{FPO}}$$





Dati raccolti nel 2014 riferiti al 2013

Attività	Ulss 20	Ulss 21	Ulss 22	totali
Piani di lavoro + notifiche pervenuti	819	453	564	1836
di cui per amianto friabile	6	0	1	7
N. Relazioni ex art 9 L. 256/92 pervenute	63	39	39	101
attese	95			
N. totale cantieri amianto ispezionati	109	50	29	188
di cui per amianto friabile	6	0	1	7
N. cantieri amianto sanzionati per violazioni Titolo IX capo III - amianto	2	7	3	12
N. lavoratori addetti bonifiche e smaltimento	403	/	253	
Durata attività bonifica o smaltimento amianto	15352 ore	/	15453 ore	
N. valutazioni dell'esposizione (misurazioni) visionate dallo Spisal in vigilanza	26	/	1	
N. Campionamenti ambientali effettuati dallo Spisal	13	0	4	17
N. Misurazioni con superamento TLV	0	/	0	

Attività di vigilanza amianto piani di lavoro

- Le imprese che non possiedono i requisiti necessari, non sono iscritte all'albo dei bonificatori per la categoria 10A o 10B



Attività di vigilanza amianto
piani di lavoro

- Il contenuto dei piani spesso non è coerente rispetto a quanto richiesto dalla norma, si omette di illustrare alcuni punti oppure è poco esaustivo

- Non viene previsto nè riportato il piano del monitoraggio ambientale

- I lavori non vengono eseguiti nella data indicata nel piano senza dare comunicazione di ciò:
  - obbligo di comunicazione se i lavori non vengono effettuati
  - Dare comunicazione della nuova data di inizio lavori con un preavviso di una settimana

Attività di vigilanza amianto
piani di lavoro e monitoraggio ambientale









Attività di vigilanza amianto piani di lavoro e procedura d'urgenza

- Comunicazione della procedura d'urgenza non giustificata

I casi previsti dalla DGRV 265 del 15/03/2011:

- rischio a carattere igienico-sanitario
- rilevanti vincoli organizzativi per garantire erogazione servizi essenziali
- strutture e materiali danneggiati - dispersione di fibre
- ritrovamenti occasionali durante l'attività di cantiere

DOPO UN INCENDIO



DOPO UNA VIOLENTA TROMBA D'ARIA

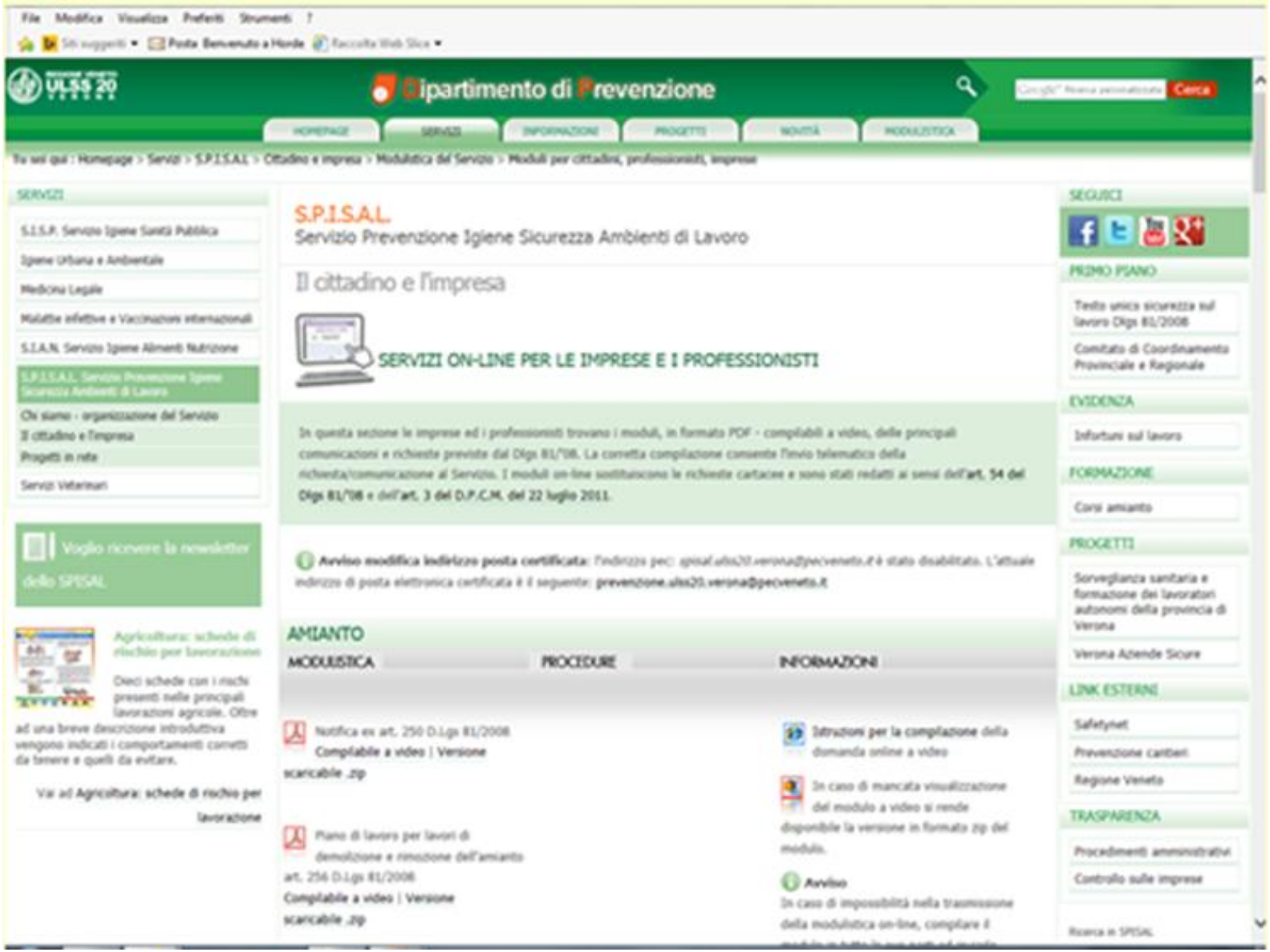




RINVENIMENTO DURANTE UNA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



EFFETTO GRANDINE


File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
Posta Benvenuto a Horde
ULSS 20
Dipartimento di Prevenzione
Cerca
HOMEPAGE
SERVIZI
INFORMAZIONE
PROGETTI
NOVITÀ
MODULISTICA
Tu sei qui : Homepage > Servizi > S.P.I.S.A.L. > Cittadino e impresa > Modulistica del Servizio > Moduli per cittadini, professionisti, imprese
SERVIZI
S.I.S.P. Servizio Igiene Sanità Pubblica
Igiene Urbana e Ambientale
Medicina Legale
Malattie infettive e Vaccinazioni internazionali
S.I.A.N. Servizio Igiene Alimenti Nutrizione
S.P.I.S.A.L. Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Chi siamo - organizzazione del Servizio
Il cittadino e l'impresa
Progetti in rete
Servizi Veterinari
Voglio ricevere la newsletter dello SPISAL
Agricoltura: schede di rischio per lavorazioni
Dieci schede con i rischi presenti nelle principali lavorazioni agricole. Oltre ad una breve descrizione introduttiva vengono indicati i comportamenti corretti da tenere e quelli da evitare.
Vai ad Agricoltura: schede di rischio per lavorazione
S.P.I.S.A.L.
Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro
Il cittadino e l'impresa
SERVIZI ON-LINE PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI
In questa sezione le imprese ed i professionisti trovano i moduli, in formato PDF - compilabili a video, delle principali comunicazioni e richieste previste dal Dlgs 81/'08. La corretta compilazione consente l'invio telematico della richiesta/comunicazione al Servizio. I moduli on-line sostituiscono le richieste cartacee e sono stati redatti ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 81/'08 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 22 luglio 2011.
Avviso modifica indirizzo posta certificata: l'indirizzo pec: spisal.ulss20.verona@pecveneto.it è stato disabilitato. L'attuale indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: prevenzione.ulss20.verona@pecveneto.it
AMIANTO
MODULISTICA
PROCEDURE
INFORMAZIONI
Notifica ex art. 250 D.Lgs 81/2008
Compilabile a video | Versione scaricabile .zip
Piano di lavoro per lavori di demolizione e rimozione dell'amianto art. 256 D.Lgs 81/2008
Compilabile a video | Versione scaricabile .zip
Istruzioni per la compilazione della domanda online a video
In caso di mancata visualizzazione del modulo a video si rende disponibile la versione in formato zip del modulo.
Avviso
In caso di impossibilità nella trasmissione della modulistica on-line, compilare il
SEGUICI
PRIMO PIANO
Testo unico sicurezza sul lavoro Dlgs 81/2008
Comitato di Coordinamento Provinciale e Regionale
EVIDENZA
Infortuni sul lavoro
FORMAZIONE
Corsi amianto
PROGETTI
Sorveglianza sanitaria e formazione dei lavoratori autonomi della provincia di Verona
Verona Aziende Sicure
LINK ESTERNI
Safetynet
Prevenzione cantieri
Regione Veneto
TRASPARENZA
Procedimenti amministrativi
Controllo sulle imprese
Ricerca in SPISAL

Chiarimenti sui lavori di bonifica amianto

- Il **sub-appalto ad altre imprese** non è possibile per lo stesso piano di lavoro, è possibile solo se vengono elaborati piani distinti da ciascuna ditta con chiara indicazione dei lavori effettuati da ciascuna.

  In questo caso è d'obbligo anche il coordinatore CSE e il PSC

- Il **sub-appalto a lavoratori autonomi** non è possibile in quanto è da ricondurre nell'ambito della subordinazione come ribadito nella circolare del 2012 del Ministero del Lavoro.

- **Divieto di accesso e recinzione del cantiere** con modalità visibili: durante i lavori di bonifica l'accesso nel cantiere è riservato al solo personale dell'impresa di bonifica e sono vietati altri lavori effettuati da altre imprese (sovra copertura, manutenzioni impiantistiche ….)

- **Ditte straniere**: nell'Interpello n°6/2009 si afferma il principio che ai lavoratori stranieri extracomunitari o comunitari devono essere garantire le medesime condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.




REGIONE VENETO
ULSS 20
VERONA